



COMUNE DI MEOLO

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA TUTELA DEL BOSCO "BELVEDERE"

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 30/04/2022)

Art. 1
(Criteri finalità e ambito di applicazione)

1. Considerato che il bosco è stato creato per promuovere le valenze ambientali del territorio e l'incremento della biodiversità, l'Amministrazione Comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico-ecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, intende disciplinare le modalità di utilizzo del bene con i seguenti obiettivi:

- valorizzare il bosco quale elemento di tutela dell'ambiente e quale spazio pubblico di relazione;
- salvaguardare l'ambiente ed il patrimonio naturale, in particolare le specie dell'ambiente locale promuovendo il bosco quale luogo in cui fare esperienza del contatto con la natura e diffondere la sensibilità per la tutela della biodiversità;
- promuovere il bosco quale luogo di aggregazione educativo-ricreativa-ludica per tutti i cittadini ed in particolare per i più giovani;
- valorizzare il bosco quale luoghi di promozione e di crescita dei rapporti tra le associazioni e con il volontariato, di promozione e di confronto culturale;
- mantenere fruibile il bosco per la cittadinanza, regolando le modalità di accesso nel rispetto dell'ambiente;
- garantire la sicurezza delle persone che frequentano l'area dei parchi attraverso il presidio delle aree aperte al pubblico ed attraverso la corretta manutenzione dell'area

2. Le norme del regolamento si applicano a tutto il territorio illustrato nella cartografia allegata che fa parte integrante del presente regolamento, identificato catastalmente al fg. 19 mapp. 246 fabbricato collabente, fg. 19 mapp. 71-122-208-210-230-232-234-236-238-240-241-243 terreno classificato come "bosco misto", per una superficie totale di circa 18 ha, costituito da area boschiva ed edificio annesso denominato "casa del bosco", il tutto in seguito per brevità denominato "bosco".

3. Secondo quanto indicato nella cartografia allegata, il bosco è suddiviso in aree all'interno delle quali si applicano le specifiche norme stabilite dal presente regolamento;

- Aree A: zone accessibili al pubblico;
- Aree B: zone non accessibili al pubblico, salvo autorizzazione specifica e motivata;

4. Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di tutelare il Bosco stesso ed i suoi frequentatori.

5. Il regolamento integra, per quanto applicabili, le norme in materia di protezione della natura contenute nella legislazione nazionale e regionale e nel Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Meolo e di gestione silvoculturale.

6. Il Comune può rilasciare le eventuali deroghe previste dagli articoli successivi.

7. Il Comune si avvale della collaborazione di tutti i frequentatori del Bosco che sono invitati a segnalare agli organi di vigilanza eventuali trasgressioni.

Art. 2
(Affidamento, uso e gestione)

Il Bosco Belvedere è di proprietà del Comune di Meolo che può concederlo in uso o gestione a soggetti diversi al fine della conduzione e della sua valorizzazione, quali persone fisiche, associazioni con attività senza scopo di lucro, imprese, enti-istituzioni, comitati-gruppi di interesse.

La gestione del bosco prevede l'assegnazione ai soggetti individuati sopra, nel rispetto delle normativa vigente, mediante apposita convenzione sottoscritta tra le parti. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento. L'area in questione mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

TUTELA DEL BOSCO

Art. 3 (Criteri di comportamento)

1. L'uso del Bosco deve avvenire nel rispetto del Bosco stesso, dei manufatti su di esso insistenti e dei frequentatori.

2. Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da inabili a lui affidati e da animali o cose di cui abbia la custodia.

Art. 4 (Aree escluse dall'uso pubblico)

1. Nelle aree individuate in cartografia come escluse dall'uso pubblico (Aree B), l'accesso al pubblico è consentito esclusivamente con specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 5 (Limitazioni temporanee all'uso)

1. Il Comune può stabilire la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza. Può, inoltre, impedire o limitare temporaneamente l'accesso del pubblico ad aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione, per l'insediamento e la riproduzione della fauna.

Art. 6 (Danneggiamenti)

1. E' vietato manomettere, imbrattare, o danneggiare le proprietà pubbliche e private ed in particolare gli arredi, le attrezzature, i manufatti e le piante del Bosco.

2. E' vietato costruire piattaforme, capanne o simili sugli alberi, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi, salvo specifica autorizzazione da parte del Comune.

Art. 7 (Abbandono di rifiuti)

1. Ai sensi delle norme in materia ambientale nazionali, su tutta l'area del Bosco è vietato lo scarico di immondizie e l'abbandono di oggetti al di fuori degli appositi contenitori.

2. L'ammasso di rifiuti o materiali di qualsiasi natura deve essere specificamente autorizzato dal Comune.

3. I visitatori devono conferire eventuali rifiuti negli appositi raccoglitori; qualora non istituiti i rifiuti devono essere allontanati a cura dei visitatori stessi.

Art. 8 (Flora)

1. E' vietato il taglio, l'asporto e il danneggiamento di piante e arbusti.

2. Non è consentita la raccolta di fiori, funghi, frutti e piante, salvo espressa autorizzazione temporanea del Comune.

3. E' vietato raccogliere e asportare terriccio, lettiera dal bosco, effettuare scavi di qualsiasi tipo ad eccezione dei lavori autorizzati e programmati dal Comune.

Art. 9 (Fauna)

1. E' vietato disturbare, molestare, catturare, ferire o uccidere animali adulti, cuccioli, nidiacei, uova o larve, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti, abbandonare o seppellire animali morti.

2. E' vietato introdurre specie animali o vegetali senza la preventiva autorizzazione del Comune.

3. E' vietato abbandonare animali nel Bosco.

4. La Polizia Locale ed il personale incaricato hanno facoltà di catturare gli animali abbandonati nel Bosco, che verranno poi consegnati ai servizi competenti.

Art. 10 (Conduzione dei cani)

1. I cani possono accedere esclusivamente all'interno delle Aree A.

2. Tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio; i cani aggressivi o di altezza al garrese superiore ai cm. 60 devono contemporaneamente indossare anche la museruola. Gli escrementi devono essere tempestivamente rimossi dai sentieri, dalle aree di sosta e dai parcheggi a cura di chi conduce il cane.

3. E' comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali.

4. La Polizia Locale e il personale del Comune possono, qualora si individui un pericolo per la incolumità dei frequentatori, ordinare l'immediato allontanamento di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso contemporaneo della museruola e del guinzaglio.

Art. 11 (Pascolo e transito, di ovini)

1. E' vietato il pascolo brado o semibrado ed il transito di greggi di ovini e caprini, salva specifica autorizzazione da parte del Comune.

Art. 12
(Caccia e pesca)

1. E' vietato l'esercizio della caccia e della pesca in tutti i periodi dell'anno e per tutte le specie animali.

2. Sono consentite esclusivamente le attività di cattura e controllo di particolari specie animali, svolte da parte delle autorità competenti o dai soggetti dalle stesse autorizzati e soggetti a consenso del Comune.

Art. 13
(Fuochi e tutela antincendio)

1. E' vietato accendere fuochi, usare fiamme libere o effettuare operazioni che possano provocare incendi.

2. Nei periodi di allerta, decretati dalle competenti autorità forestali, tale divieto si estende alle aree circostanti al bosco, fino a 100 metri di distanza da esso.

3. Il Comune potrà consentire l'uso di attrezzature che garantiscano il contenimento della combustione (come barbecue e fornelli) esclusivamente nelle aree a pic-nic appositamente individuate.

Art. 14
(Acque)

1. Negli specchi d'acqua, nei canali e nelle zone umide è vietato:

- entrare;
- far accedere animali;
- immettere pesci o altri animali;
- buttare cibo o qualunque altro oggetto;
- immettere natanti di qualsiasi tipo;
- immettere rifiuti o scarichi idrici di alcun tipo.
- utilizzare l'acqua per lavare automezzi, indumenti, persone o animali;
- prelevare l'acqua.

TUTELA DEI FREQUENTATORI

Art. 15
(Quiete)

1. Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi.

2. Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l'uso degli strumenti musicali amplificati, generatori di corrente non silenziati.

3. Radio, televisione e simili possono essere ascoltati in cuffia o, come gli strumenti musicali acustici, a volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori.
4. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate dal Comune.

ATTIVITÀ CONSENTITE O VIETATE

Art. 16 (Giochi pericolosi e molesti)

1. Non sono consentiti tutti i giochi e le attività rischiose per l'incolumità dei frequentatori o che provochino pericolo di danno alle proprietà pubbliche e private.
2. In particolare è vietato:
 - il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro potenzialmente pericoloso;
 - l'uso di modelli a motore;
 - portare, lanciare, o depositare corpi incendiari, esplosivi o simili;
 - il lancio dei sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti.
3. I giochi sono consentiti solo all'interno delle radure indicate in cartografia (Aree A), senza arrecare disturbo o pericolo agli altri frequentatori.
4. Deroghe temporanee possono essere concesse dal Comune.

Art. 17 (Attività economiche)

1. Non sono consentite: la vendita, ambulante o stanziale, di qualsiasi prodotto; la prestazione di servizi o l'esercizio di altre attività economiche, salvo deroghe concesse dal Comune.

Art. 18 (Pubblicità e segnaletica)

1. E' vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo; imbrattare con vernici gli alberi, i manufatti e le attrezzature del Bosco.
2. Il Comune è l'unico soggetto abilitato ad apporre segnaletica all'interno del Bosco, o a rilasciare permessi in tal senso in funzione di specifiche manifestazioni.

Art. 19 (Occupazione di suolo pubblico)

1. E' vietata l'occupazione anche temporanea del suolo senza autorizzazione del Comune.

Art. 20 (Manifestazioni)

1. Le attività sportive, folcloristiche, propagandistiche, ludiche, naturalistiche, culturali, promozionali e simili, svolte in gruppi superiori a 5 unità, devono essere preventivamente

autorizzate dal Comune. Il Comune di Meolo, in collaborazione con le associazioni locali, promuove nelle scuole progetti volti a favorire l'utilizzo didattico dell'area per lezioni e ricerche in materie agro-ambientali, territoriali, di riflesso sociale e naturalistico.

Art. 21
(Campeggio)

1. E' vietato allestire campeggi o attendamenti, anche per esercitazione, o comunque pernottare nel bosco senza l'autorizzazione del Comune.

CIRCOLAZIONE

Art. 22
(Transito di veicoli a motore)

1. E' vietato il transito e l'accesso di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento, salvo nei parcheggi e nella viabilità carrozzabile.

2. Sono esclusi dal divieto:

- i mezzi motorizzati del Comune per lo svolgimento dei compiti d'istituto;
- i mezzi motorizzati dei servizi di polizia, emergenza ed antincendio;
- le motocarrozze permanentemente adibite al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione solo se munite dell'apposito distintivo arancione rilasciato dal Sindaco del comune di residenza (come previsto dall'art. 381 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni);
- i mezzi motorizzati specificatamente autorizzati dal Comune per lo svolgimento dei compiti di istituto;
- le biciclette elettriche o a pedalata assistita.

Art. 23
(Pedoni, biciclette e veicoli non motorizzati)

1. Le biciclette devono transitare solo sulle strade carrozzabili o sui percorsi ciclabili indicati in cartografia e con apposita segnaletica rispettando le norme generali della circolazione stradale.

2. I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non superare i 15 Km/h, e comunque in modo da non costituire pericolo per persone o animali.

3. Le stesse norme si applicano all'uso di pattini, monopattini, tavole su ruote e simili.

4. Chi esce dai sentieri lo fa a proprio rischio e pericolo.

Art. 24
(Sosta e parcheggio)

1. Le aree a parcheggio segnalate in loco con apposito cartello sono destinate alla sosta temporanea dei veicoli a motore utilizzati dai visitatori del Bosco.

2. Esse sono così regolamentate:

- nei parcheggi una quota di posti auto è riservata ai portatori di handicap; a questi è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla vettura il prescritto distintivo;
 - nei parcheggi attrezzati è vietato:
 - a. transitare o sostare da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
 - b. sostare al di fuori degli spazi consentiti;
 - c. lavare gli automezzi od eseguire operazioni di manutenzione o simili;
 - d. montare tende, tavolini, barbecue, accendere fuochi;
3. Su tutta l'area del Bosco sono vietate la sosta e il parcheggio al di fuori dei parcheggi.

Art. 25 **(Cautele di conduzione dei veicoli)**

1. I veicoli a motore autorizzati a transitare all'interno del bosco, devono percorrere esclusivamente la viabilità di servizio, con il massimo rispetto dell'ambiente e dei visitatori, osservando le seguenti prescrizioni:

- non deve essere superato il limite di velocità di 10 Km/h;
- gli automezzi devono dare la precedenza ai pedoni e ai ciclisti;
- chiunque, autorizzato dal Comune, acceda al Bosco da uno degli accessi di servizio chiusi da sbarra, è tenuto a richiudere immediatamente lo sbarramento;
- è vietato duplicare o consegnare le chiavi degli sbarramenti degli accessi al Bosco a persone diverse da quelle specificate nell'autorizzazione.

Art. 26 **(Equitazione)**

1. L'accesso ed il transito di equini è consentito solo nelle zone A, previa autorizzazione da parte del Comune.

SANZIONI

Art. 27 **(Sanzioni)**

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento, salva l'applicazione delle norme vigenti quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Per le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge 24/11/1981 n. 689.

2. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice Penale e Civile, in caso di danneggiamento le spese per il ripristino e il risarcimento anche per le aree verdi e/o alberate sono a carico di chi ha commesso il fatto (art. 2043 del Codice Civile).

3. Gli agenti di vigilanza hanno la potestà di allontanare il trasgressore dal luogo in cui si è verificata la trasgressione.

4. Gli importi derivanti dalle sanzioni stabilite ai sensi della L. 689/81, saranno introitati in Bilancio e destinati esclusivamente ad interventi finalizzati alla valorizzazione del Bosco Belvedere o iniziative nel settore ambientale.

Art. 28
(Vigilanza e controlli)

1. All'accertamento delle violazioni ed all'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento procedono gli agenti di Polizia Locale nonché il personale, anche d'altri enti, che rivesta la qualifica di agente di polizia giudiziaria. La vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente regolamento può essere svolta anche da personale del Comune o da questo autorizzato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29
(Cartografia)

1. La cartografia allegata al regolamento può essere variata dalla Giunta Comunale a seguito di modifiche dello stato di fatto o dell'apertura al pubblico di nuove aree.

CARTOGRAFIA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA TUTELA DEL BOSCO "BELVEDERE"

